

---

## SCADENZARIO GIUGNO 2015

---

**01.06.15 ⇒ SETTORE METALMECCANICO – CONFIMI – AUMENTO MINIMI CONTRATTUALI:**  
seguiranno apposite circolari con nuovi minimi contrattuali dal 1° giugno 2015.

**01.06.15 ⇒ SETTORE CHIMICO – GOMMA PLASTICA ABRASIVI GIA' UNIONCHIMICA – PICCOLA INDUSTRIA –AUMENTO MINIMI CONTRATTUALI:**  
seguiranno apposite circolari con nuovi minimi contrattuali dal 1° giugno 2015.

**16.06.15 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:**  
ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

**17.06.15 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora del 1% annuo, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini dell'imposta di registro deve essere effettuato con il mod. F23 **codice 671T**. (arrotondato all'unità di euro).

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio: € 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 3200

**16.06.15 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di maggio 2015, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**16.06.15 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di maggio (cod. 1038 - 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.06.15 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di maggio (cod. 1001 – 1002 – 1004 - 1012 – ecc).  
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.06.15 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:**

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2015 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2015

**16.06.15 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di maggio ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.06.15 ⇒ INPS:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.  
L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.06.15 ⇒ IRES – IRAP – Dichiarazione Modello Unico – Versamento senza maggiorazione:**

per i contribuenti soggetti ad Irpeg il versamento delle imposte a saldo ed in acconto (a titolo di IRES) deve essere effettuato entro il **giorno 16 del sesto mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Il versamento può essere effettuato entro i trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% (art. 17. D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni).

Conseguentemente, per i soggetti con esercizio ad anno solare il termine di versamento delle imposte scade:

- il 16 giugno 2015, senza maggiorazione;
- il 16 luglio 2015, con la maggiorazione dello 0,40%.

**16.06.15 ⇒ CEDOLA SECCA AFFITTI - Versamento:**

termine ultimo per il versamento, senza alcuna maggiorazione, del saldo e della prima rata nella misura del 40%, dell'acconto dovuto.

Il versamento della prima rata di acconto è dovuto solo se l'importo della cedolare è superiore a euro 257,52.

L'acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell'IRPEF.

E' possibile differire il versamento di 30 giorni maggiorandolo dello 0,4%.

Soggetti:

Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione per i quali si è optato per la tassazione sostitutiva.

**16.06.15 ⇒ IMPOSTE SUI REDDITI – IRAP – Dichiarazione Modello Unico – Persone fisiche e società di persone – Versamento senza maggiorazione:**

scade il termine per l'effettuazione dei versamenti relativi ad Irpef, Irap, addizionali Irpef, imposte sostitutive, acconto sui redditi soggetti a tassazione separata, dalla dichiarazione Modello Unico delle persone fisiche e delle società di persone.

**Il versamento può essere effettuato entro i trenta giorni successivi – pertanto entro il 16 luglio 2015 con la maggiorazione dell'0,40%.**

**Versamento:** Per il versamento devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

- **4001** – IRPEF a saldo;
- **3800** – IRAP a saldo.
- **4033** – IRPEF acconto – prima rata;
- **3812** – IRAP acconto – prima rata.
- **3801** – addizionale regionale all'IRPEF – autotassazione;
- **3844** – addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – saldo;
- **3843** – addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – acconto.
- **4726** – persone fisiche – maggiorazione 3% adeguamento studi di settore.

**16.06.15 ⇒ CAMERE DI COMMERCIO – Persone fisiche e società di persone – Diritto annuale – Versamento senza maggiorazione:**

per le persone fisiche e le società di persone scade il termine per il versamento del diritto annuale dovuto per il 2015 alle Camere di Commercio.

Il versamento può essere effettuato entro il 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40%.

Le istruzioni sono riportate sul sito [www.vr.camcom.it](http://www.vr.camcom.it).

**16.06.15 ⇒ IMPOSTA RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE ANNUALE - RATEIZZAZIONE:**

per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato dell'IVA annuale per il periodo di imposta 2014, in rate mensili di uguale importo, – con versamento della prima rata entro il 16 marzo 2015 e – con scadenza delle rate successive alla prima entro il giorno 16 di ciascun mese, con applicazione dell'interesse fisso di rateizzazione dello 0,50 per cento mensile, scade il termine per il versamento della rata mensile.

In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre.

**16.06.15 ⇒ IMU – TERMINI DI VERSAMENTO:**

scade il termine per il versamento dell'acconto del 50% dell'imposta dovuta per il 2015.

**25.06.15 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri

da parte dei contribuenti tenuti alla presentazione mensile, relativi al mese di **maggio 2015**.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti.

I nuovi elenchi Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

**30.06.15 ⇒ RIVALUTAZIONE VALORE DELLE PARTECIPAZIONI E TERRENI:**

**Adempimento:**

Termine ultimo per il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e terreni possedute alla data del 1 gennaio 2014. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

**Soggetti:**

Sono tenuti all'adempimento i soggetti che detengono partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.

**30.06.15 ⇒ RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI E DI TERRENI – POSSEDUTI AL 1° GENNAIO 2015 - PERIZIA GIURATA – VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA:**

scade il termine entro il quale devono essere posti in essere gli adempimenti di:

- redazione e giuramento della perizia di stima;
- versamento, anche in forma rateizzata, dell'imposta sostitutiva.

**30.06.15 ⇒ CANONE PRELIEVO ACQUA DA POZZI:**

scade il termine per il pagamento del canone relativo all'anno solare per l'uso delle acque pubbliche e l'utilizzo dei beni del demanio idrico (Canone Prelievo Acque da Pozzi).

**30.06.15 ⇒ I.V.A. - ADEMPIMENTI DI FINE MESE:**

**Fatture d'acquisto:** il termine per la registrazione delle fatture di acquisto è stabilito entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta (comma 1 così reinserto dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.lgs. 2.9.97, n. 313 / decorr. 1.1.98).

Quanto suddetto vale anche per le carte carburanti con Iva detraibile.

**Sedi secondarie:** per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedano direttamente, le operazioni di fatturazione, registrazione ed annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relative alle operazioni effettuate **nel mese precedente**, devono essere effettuate entro oggi da parte dell'impresa madre.

**Scambi intracomunitari - Autofatture:** scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente.

**Scheda carburanti - Rilevazione dei chilometri:** i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell'esercizio d'impresa devono rilevare - alla fine del mese o del trimestre - il numero dei chilometri (dal contachilometri del mezzo) da riportare nell'apposita scheda (mensile o trimestrale) carburanti.

**30.06.15 ⇒ INPS - UNIEMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di **maggio 2015**.

**30.06.15 ⇒ SOMME RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE MODELLO UNICO – RATEIZZAZIONE – NON TITOLARI DI PARTITA IVA:**

per i contribuenti **non titolari** di partita IVA, che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello UNICO, e che hanno effettuato il versamento della prima rata entro il **16 giugno** scorso, scade il termine di versamento della seconda rata, con applicazione degli interessi.

**30.06.15 ⇒ IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' – VERSAMENTO RATA:**

in relazione alla facoltà di corrispondere l'imposta annuale – se di importo superiore ad euro 1.549,37 già pari a lire 3 milioni – in rate trimestrali anticipate con scadenza nei mesi di gennaio, marzo, giugno e settembre, scade il termine per il versamento della rata di **giugno** (art. 9, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

**30.06.15 ⇒ OPERAZIONI DI ACQUISTO DA SAN MARINO:**

i soggetti passivi Iva italiani che abbiano effettuato operazioni di acquisto da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino devono effettuare in via telematica la Comunicazione mensile delle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi annotate nei registri Iva nel mese precedente (maggio 2015).